

Processo lungo: gli articoli del codice di procedura penale modificati e i principali contenuti del disegno di legge

Autore: admin

In: Disegni di legge

Con uno strascico di polemiche per l'ennesima legge ad personam, che sicuramente riesploderanno quando il provvedimento arriverà alla Camera, il 28 luglio è stato approvato il disegno di legge ormai noto come "legge sul processo lungo".

La proposta iniziale presentata alla Camera dalla deputata Lussana (disegno di legge n. 668) il 30 aprile 2008 aveva lo scopo di rendere inapplicabile alcuni benefici del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Nel corso dell'esame parlamentare il testo è stato completamente stravolto, tanto da aver subito anche un cambiamento del titolo che ora reca "Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354" ed è formato da un solo articolo suddiviso in 9 commi (si veda il testo completo del disegno legge, con testo a fronte degli articoli modificati del codice di procedura penale).

Disposizione centrale del provvedimento è il comma 2, che incide sull'art. 190 del codice di procedura penale (**Diritto alla prova**). Il nuovo comma 1 dell'articolo specifica che "l'imputato, a mezzo del difensore, ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore"; fin qui niente di particolarmente innovativo. Ciò che, invece, ha scatenato le polemiche è il secondo comma dello stesso articolo, laddove si precisano i poteri del giudice in merito all'ammissibilità o meno di tali richieste. Se nel precedente testo poteva non ammettere quelle **vietate dalla legge e quelle che manifestamente erano superflue o irrilevanti**, con la nuova formulazione può solo escludere **quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente non pertinenti**; il concetto di pertinenza è talmente vago da includere, di fatto, qualunque elemento che possa, anche lontanamente, avere una qualche connessione con l'evento in esame (l'esempio che ricorre è quello del delitto commesso in un'affollata discoteca; in linea teorica il difensore potrebbe chiamare a testimoniare le centinaia di persone che in quel momento erano presenti nel locale, anche se non hanno avuto modo di osservare direttamente i fatti), determinando di fatto un **allungamento sproporzionato dei tempi del processo**. E il giudice non avrebbe modo di bloccare tale pratica dilatoria, dal momento che potrebbe scattare l'annullamento del processo nel caso in cui la mancata ammissione di una prova o di un teste sia considerata illegittima (si veda la nuova formulazione del comma 2 dell'art. 190 c.p.p.).

Altra disposizione controversa del disegno di legge è quella contenuta nel comma 4, che aggiunge un comma 1-bis all'art. 238-bis del codice di procedura penale. Il testo afferma che **l'imputato potrà chiedere di risentire i testimoni che hanno contribuito alla formazione di un sentenza passata in giudicato** in un processo che non era il suo e al quale lui non ha partecipato; nel testo è precisato che questa norma non vale, ad esempio, per i processi di mafia e terrorismo.

Il comma 5 del disegno di legge precisa anche che **le nuove norme si applicano anche ai processi in corso**, con esclusione dell'ipotesi in cui sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.

I successivi commi 6, 7 e 8, infine, riprendono le disposizioni contenute nell'originaria proposta di legge e volte a rendere **inapplicabile alcuni benefici del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo**.

Il testo abroga il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale. L'attuale versione del citato articolo prevede che, nel caso in cui, a seguito di giudizio abbreviato, il giudice pronunci sentenza di condanna, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo (primo periodo). Il secondo e il terzo periodo, invece, prevedono che, sempre in seguito a giudizio abbreviato:

a) la pena dell'ergastolo sia sostituita da quella della reclusione di anni trenta;

b) la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, sia sostituita da quella dell'ergastolo.

Con la proposta di legge approvata queste ultime due ipotesi non sono più applicabili.

<https://www.diritto.it/processo-lungo-gli-articoli-del-codice-di-procedura-penale-modificati-e-i-principali-contenuti-del-disegno-di-legge/>